

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
9 marzo 2022.

**Scioglimento del consiglio comunale di Aradeo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Aradeo (Lecce);

Considerato altresì che, in data 24 febbraio 2022, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigi Arcuti.

Il citato amministratore, in data 24 febbraio 2022, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aradeo (Lecce).

Roma, 4 marzo 2022

*Il Ministro dell'interno: LAMORGESE*

22A01860

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 19 gennaio 2022.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministra-


tive concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2021, n. 5, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e con-



servazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2022

*Il direttore generale:* REZZA

22A01864

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° marzo 2022.

**Liquidazione coatta amministrativa della società Dante International College impresa sociale S.r.l., in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1 che prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle imprese sociali alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito legge fallimentare, articoli 194 e seguenti;

Visto altresì l'art. 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del commissario liquidatore è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la sentenza n. 121/2021 del Tribunale di Treviso, sezione fallimentare, pubblicata il 20 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società Dante International College impresa sociale S.r.l., codice fiscale 04750760268, con sede legale in Vittorio Veneto (TV) alla via Nicolò Tommaseo n. 10;

Visto l'art. 195 della legge fallimentare, concernente la comunicazione dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza all'autorità governativa vigilante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» che ha attribuito alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese le funzioni di promozione e sviluppo delle attività di sostegno all'impresa sociale – inclusa l'attuazione della normativa di riferimento – e all'imprenditoria sociale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 agosto 2020, recante «Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali»;

Vista la proposta della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese formulata con nota n. 3525 del 28 febbraio 2022, relativa all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società Dante International College impresa sociale S.r.l. sulla base di quanto accertato con la sentenza n. 121/2021 del Tribunale di Treviso, sezione fallimentare;

Ravvisata la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società Dante International College impresa sociale S.r.l. e di procedere contestual-

